

Non occorre più lo stato alterato Basta il test che rileva la sostanza

Sorgono tre dubbi sulla costituzionalità
L'alterazione resta necessaria per integrare
i reati di omicidio e lesioni stradali

Pagina a cura di
Guido Camera

La novità della legge 177/2024 con le maggiori difficoltà applicative è la guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (comunemente messe sotto la generica dizione di «droghe»). La legge ha eliminato dalla rubrica del reato e dalla descrizione della condotta tipica le parole «in stato di alterazione psicofisica». Dal 14 dicembre, per incorrere nelle sanzioni penali e amministrative accessorie previste dall'articolo 187 del Codice della strada basterà perciò guidare «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».

Il requisito dello stato di alterazione rimane invece elemento necessario per integrare i reati di omicidio e lesioni stradali gravi e gravissime.

Nel dossier del Senato è scritto che si è sostituito il nesso causale tra stato di alterazione e guida con uno di natura cronologica tra mera assunzione e conduzione per superare le difficoltà nel dimostrare il rapporto eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.

Le statistiche

Eppure, i dati presi in esame nel dibattito parlamentare non paiono univoci sulla gravità del fenomeno: solo il 3,2% degli incidenti con lesioni rilevati da Ca-

rabinieri e Polizia stradale ha avuto come protagonisti soggetti sotto effetto di droghe. I numeri salgono al 57% negli incidenti stradali rilevati dalle polizie locali. Va comunque detto che sui dati influisce anche la possibilità di trovare un medico in grado di certificare lo stato di alterazione.

Interpretazione incerta

La norma ha significativi margini di oggettiva incertezza interpretativa. Prima di tutto non è chiaro quale sia il limite cronologico rilevante ai fini dell'integrazione del reato. La parola «dopo», che collega il momento dell'assunzione a quello della messa alla guida fa propendere per una quasi contemporaneità che determini comunque un'incidenza della sostanza sulla guida. Non a caso, il rinnovato comma 2-bis della norma prevede che gli accertamenti salivari possono essere compiuti solo dopo che quelli preliminari svol-

ti dalle forze dell'ordine hanno dato esito positivo o dimostrino ragionevolmente che il conducente «si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».

Doppia criticità

Diversamente, si potrebbero concretizzare due criticità.

La prima è quella di scendere sotto il limite minimo costituzionalmente accettabile di offensività della fattispecie. Se è pur vero che in alcuni casi la presunzione di pericolosità può essere legittimamente fondata sulla presenza di alcune condizioni fisiologiche del reo, a maggior ragione in questi casi il legislatore deve comunque individuare parametri certi, predefiniti e prevedibili da parte dello stesso.

Prendiamo ad esempio – rimanendo ai reati stradali – la guida in stato di ebbrezza. In questo caso la presunzione di pericolosità deriva dal supera-

mento di tassi alcolemici ben definiti, da cui discendono responsabilità proporzionalmente graduate. Un requisito analogo manca nella nuova formulazione dell'articolo 187.

Il secondo rischio è quello di sanzionare penalmente l'uso personale di sostanze stupefacenti: uso che, nel rispetto dei limiti stabiliti dai decreti ministeriali previsti dal Dpr 309/1990, è consentito e che, anche quando detti limiti vengono sfiorati per uso personale, non rappresenta comunque una condotta penalmente rilevante, ma al più un illecito amministrativo.

Diritto alla salute

Senza contare che, in presenza di una prescrizione medica, l'assunzione di alcune sostanze garantisce il diritto alla salute (si veda a pagina 4). Sarebbe stato dunque bene chiarire anche che l'assunzione della sostanza deve essere illegittima. ●